16 dicembre 2014 10:02

ITALIA: Istituto Cortivo. Antitrust condanna per pratica commerciale scorretta

I. LA PRATICA COMMERCIALE
Il procedimento trae origine da numerose richieste di intervento pervenute da consumatori ed associazioni di consumatori nel periodo 2010/2014 e concerne il comportamento tenuto dagli informatori didattici di Cortivo che, in sede di promozione dei servizi formativi presso il domicilio dei consumatori, avrebbero fornito all'atto dell'adesione alle proposte di contratto informazioni ingannevoli e/o omesso informazioni rilevanti tali da condizionarne la decisione commerciale consapevole.
In particolare, nel corso dei colloqui viene:
a) prospettata la possibilità di acquisire una specializzazione altamente qualificata nel corso socio-assistenziale utilizzabile sia nelle strutture pubbliche che private, mentre l'attestato rilasciato dall'Istituto Cortivo non avrebbe alcun valore nelle strutture pubbliche;
b) omesso che l'Istituto non è accreditato presso alcuna Regione al fine del rilascio di un attestato legalmente valido;
c) sottaciuto che il tirocinio pratico (stage) sarebbe rimesso ad una ricerca a cura dello studente e non dell'Istituto
2) Le evidenze acquisite
A partire dal mese di aprile 2010 e a seguire fino all'anno in corso, sono pervenute numerose segnalazioni da parte di consumatori, anche per il tramite delle relative Associazioni, che lamentano la prassi diffusa tenuta dagli informatori didattici di Cortivo consistente nel fornire informazioni distorte durante le visite promozionali a domicilio, allo scopo di indurre i potenziali
clienti all'adesione ai corsi di formazione del medesimo Istituto. Dopo l'avvio del procedimento istruttorio, sono pervenute ulteriori segnalazioni di analogo tenore.
Cortivo organizza ed eroga un servizio di formazione nei settori sociali, di animazione e sostegno ed ha sedi in tutte le regioni d'Italia. La proposta formativa prevede, oltre ad una preparazione di tipo teorico-culturale, lo svolgimento di un periodo di tirocinio formativo.
Gli informatori didattici sono lavoratori autonomi legati alla società mandante da un rapporto di agenzia e, in rarissimi casi, di procacciamento d'affari ed hanno l'incarico di contattare, visitare e selezionare i nominativi che vengono loro segnalati dal professionista al fine di sottoporre agli stessi la sottoscrizione del modulo di adesione in caso di manifestazione di interesse. In linea generale, quindi, i nominativi interessati ad avere informazioni sui vari corsi di formazione vengono prima individuati a cura di Cortivo attraverso varie modalità (numero verde, riviste, internet) e poi segnalati ai vari agenti di zona che provvedono a recarsi presso il domicilio dei potenziali clienti per rendere loro ulteriori informazioni ed, eventualmente, acquisirne l'adesione contrattuale.
Le oltre 100 segnalazioni pervenute sono concordi nel riferire che gli agenti, nel corso dei colloqui a domicilio, hanno: a) prospettato la possibilità di acquisire una specializzazione altamente qualificata nel corso socio-assistenziale utilizzabile sia nelle strutture pubbliche che private, laddove, al contrario, l'attestato rilasciato dall'Istituto non ha alcun valore legale nelle
strutture pubbliche; b) indotto a credere che il corso di formazione relativamente alla figura di Operatore Socio Sanitario possa costituire titolo riconosciuto da taluni Enti territoriali regionali; c) sottaciuto che il tirocinio pratico (stage) sarebbe rimesso ad una ricerca a cura dello studente e non
dell'Istituto.
In alcuni reclami viene, pure, evidenziato che gli I.D. prospetterebbero l'illusorio inserimento lavorativo immediato al termine del corso garantito da Cortivo

DELIBERA
a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Istituto Cortivo S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;
b) di irrogare alla società Istituto Cortivo S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 € (centomila euro)

Qui il provvedimento completo
(http://www.agcm.it/index.php?option=com_content&view=article&id=7351:bollettino-482014&catid=5:bollettino-settimanale&Itemid=18)